

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa

Concluso a Parigi il 13 dicembre 1957

Approvato dall'Assemblea federale il 27 settembre 1966²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1967

(Stato 20 dicembre 2007)

I governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

animati dal desiderio di agevolare gli spostamenti delle persone fra i loro paesi,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. I cittadini delle Parti Contraenti, qualunque sia il paese della loro residenza, possono entrare sul territorio delle altre Parti e uscirne da tutte le frontiere con uno dei documenti menzionati nell'Allegato al presente Accordo, di cui è parte integrante.³
2. Le agevolazioni previste nel paragrafo precedente valgono soltanto per i soggiorni inferiori o uguali a tre mesi.⁴
3. Il passaporto valido e il visto possono essere richiesti per qualsiasi soggiorno di durata superiore o per qualsiasi entrata sul territorio di una altra Parte per esercitarvi un'attività lucrativa.
4. Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il quale la comunicherà a ciascuna delle altre Parti Contraenti.

RU 1967 880; FF 1966 I 425

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del D17 del 27 set. 1966 (RU 1967 839).

³ Il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente, con effetto dal 15 lug. 1982, l'applicazione di questo capoverso nei confronti della Turchia (RU 1983 97).

⁴ Il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente, con effetto dal 15 lug. 1982, l'applicazione di questo capoverso nei confronti della Turchia (RU 1983 97).

Art. 2

Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto ai posti autorizzati.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli precedenti non toccano le prescrizioni legali e regolamentari circa il soggiorno degli stranieri sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti.

Art. 4

Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai cittadini di una o più altre Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera.

Art. 5

Ciascuna Parte Contraente riammetterà senza formalità sul suo territorio ciascun titolare di uno dei documenti menzionati nell'elenco stabilito da essa e contenuto nell'Allegato al presente Accordo, anche qualora la nazionalità dell'interessato fosse contestata.

Art. 6

Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare l'entrata o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di un'altra Parte, che essa considera indesiderabili.

Art. 7

Ciascuna Parte Contraente si riserva la facoltà, per motivi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica, di non applicare immediatamente il presente Accordo o di sospenderne temporaneamente l'applicazione rispetto alle altre Parti o a talune di esse, salvo per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 5. Questa misura sarà immediatamente notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà alle altre Parti. Lo stesso vale per l'abrogazione della misura.

Ciascuna Parte Contraente, che si prevarrà di una delle facoltà previste nel paragrafo precedente, potrà pretendere l'applicazione del presente Accordo da un'altra Parte soltanto nella misura in cui essa stessa lo applicherà verso questa Parte.

Art. 8

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, che possono divenirne Parte mediante:

- a. la firma senza riserva di ratificazione;
- b. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, avranno firmato l'Accordo senza riserva di ratificazione o l'avranno ratificato.

Per ciascun Membro che ulteriormente firmerà l'Accordo senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la firma o il deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 10

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. L'adesione esplicherà effetto il primo giorno del mese seguente il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 11

Ciascun governo, che desidera firmare il presente Accordo o aderirvi e che non ha ancora stabilito il suo elenco dei documenti previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 1 destinato all'Allegato, presenterà alle Parti Contraenti un elenco di questi documenti tramite il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. L'elenco sarà considerato come approvato da tutte le Parti contraenti e sarà inserito nell'Allegato al presente Accordo se nessuna obiezione sarà stata sollevata entro due mesi dalla trasmissione tramite il Segretario Generale.

La stessa procedura sarà applicabile, quando un governo firmatario desidera modificare l'elenco dei documenti da esso stabilito e contenuto nell'Allegato.

Art. 12

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

- a. la data dell'entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei membri aventi firmato senza riserva di ratificazione o ratificato;
- b. il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione dell'articolo 10;
- c. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

Art. 13

Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all'applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con la notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 13 dicembre 1957, nella lingua francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai governi firmatari.

(Seguono le firme)

Allegato

Austria:	Passaporto valido o scaduto da meno di cinque anni; carta d'identità ufficiale; certificato di viaggio per bambini.
----------	---

Belgio:	Passaporto nazionale del Belgio valido o scaduto da meno di 5 anni; carta d'identità ufficiale; carta d'identità, valida come certificato d'immatricolazione, rilasciata a un cittadino belga da un agente diplomatico o consolare del Belgio all'estero; ⁵ certificato d'identità con fotografia, rilasciato da un'amministrazione comunale belga a un bambino di età inferiore ai 12 anni; carta d'identità senza fotografia, rilasciata ai bambini di età inferiore ai 12 anni, da un'amministrazione comunale belga; tuttavia, il documento sarà ammesso soltanto per i bambini che viaggiano in compagnia dei loro genitori; carta d'identità per stranieri valida, rilasciata dall'autorità competente del paese di residenza, per i Belgi residenti regolarmente in Francia, Lussemburgo e Svizzera, menzionante che il titolare è di cittadinanza belga; carta d'identità provvisoria. ⁶
---------	--

Francia: ⁷	– Passaporto nazionale della Repubblica francese valido o scaduto da meno di cinque anni (un nuovo modello è stato messo in circolazione il 28 aprile 1999; il vecchio modello, rilasciato ancora a determinate condizioni, rimane valido); – carta ufficiale d'identità della Repubblica francese valida; – carta d'identità provvisoria valida tre mesi; – carta d'identità per stranieri valida, rilasciata dall'autorità competente del Paese di residenza, per i Francesi che risiedono regolarmente in Belgio, nel Lussemburgo e in Svizzera; questa carta deve menzionare la nazionalità del titolare.
-----------------------	--

Grecia: ⁸	– Passaporto nazionale valido; – carta personale d'identità.
----------------------	---

5 RU 1989 2433

6 RU 1989 2433

7 RU 2004 3215

8 RU 2008 651

Italia:	Passaporto nazionale della Repubblica italiana valido; carta d'identità ufficiale della Repubblica italiana, vidimata dalle autorità di polizia; per i bambini: certificato contenente i dati anagrafici rilasciato dall'amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza, con fotografia, vidimato dalla polizia; ⁹ carta personale d'identità rilasciata ai funzionari dello Stato ¹⁰ .
---------	--

Liechtenstein: ¹¹	– Passaporto nazionale del Principato del Liechtenstein; – carta d'identità del Principato del Liechtenstein.
------------------------------	--

Lussemburgo:	Passaporto valido o scaduto da meno di 5 anni; carta d'identità ufficiale; titolo d'identità e di viaggio, rilasciato a un bambino di età inferiore ai 15 anni da un'amministrazione comunale lussemburghese; carta d'identità per stranieri valida, rilasciata dall'autorità competente del paese di residenza, per i Lussemburghesi residenti regolarmente in Belgio, Francia, Svizzera e Liechtenstein, menzionante che il titolare è di cittadinanza lussemburghese.
--------------	---

Malta: ¹²	Passaporto nazionale valido; carta d'identità ufficiale valida.
----------------------	--

Paesi Bassi: ¹³	– Passaporto valido; – carta d'identità olandese; – passaporto d'affari; – passaporto diplomatico; – passaporto di servizio; – lasciapassare; – passaporto provvisorio.
----------------------------	---

Portogallo: ¹⁴	– Passaporto nazionale valido o scaduto da meno di cinque anni; – carta nazionale d'identità valida; – certificato collettivo d'identità e di viaggio valido.
---------------------------	---

⁹ RU 1989 2433

¹⁰ RU 1971 728

¹¹ RU 2004 3215

¹² RU 1971 728

¹³ RU 2004 3215

¹⁴ RU 2004 3215

Repubblica federale di Germania: ¹⁵	<ul style="list-style-type: none">– Passaporto valido o scaduto da meno di un anno;– passaporto provvisorio valido o scaduto da meno di un anno;– passaporto per bambini o certificato di viaggio per bambini della Repubblica federale di Germania valido o scaduto da meno di un anno;– carta d'identità ufficiale della Repubblica federale di Germania valida o scaduta da meno di un anno;– carta d'identità provvisoria della Repubblica federale di Germania valida.
Slovenia: ¹⁶	<ul style="list-style-type: none">– Passaporto nazionale valido;– passaporto diplomatico valido;– passaporto di servizio valido.
Spagna: ¹⁷	Passaporto valido o scaduto da meno di cinque anni; per i minori di 18 anni, carta nazionale d'identità valida accompagnata da autorizzazione rilasciata da una persona che esercita la patria potestà davanti al Commissariato centrale di polizia, Giudice istruttore, Notaio, Sindaco o Comandante d'un posto della Guardia civile.
Svizzera:	Passaporto svizzero valido o scaduto da meno di cinque anni; carta d'identità svizzera valida, rilasciata da un'autorità cantonale o comunale; per minori di 15 anni, privi di passaporto o carta d'identità, un certificato rilasciato da una autorità cantonale.
Turchia:	Passaporto nazionale valido; visto di viaggio (per un solo viaggio di andata e ritorno in Turchia).
Ucraina: ¹⁸	<ul style="list-style-type: none">– Passaporto di viaggio di cittadino ucraino per il viaggio all'estero;– passaporto diplomatico;– passaporto di servizio;– documento di viaggio per bambini;– carta d'identità di marinaio (se sussiste un'iscrizione sulla lista di bordo o su un estratto della stessa);– certificato di personale navigante (se sussiste un'iscrizione sulla lista di volo);– documento di viaggio di ritorno in Ucraina (soltanto per il ritorno in Ucraina).

15 RU **2012** 289516 RU **2004** 321517 RU **1982** 193418 RU **2008** 651

Campo d'applicazione il 2 ottobre 2006¹⁹

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Austria* **	30 dicembre	1957 F	1° giugno	1958
Belgio* **	13 dicembre	1957 F	1° gennaio	1958
Francia* **	13 dicembre	1957 F	1° gennaio	1958
Germania* **	13 dicembre	1957	1° gennaio	1958
Grecia* **	13 dicembre	1957 F	1° gennaio	1958
Italia*	13 dicembre	1957 F	1° gennaio	1958
Liechtenstein*	25 settembre	1998 F	1° ottobre	1998
Lussemburgo* **	24 aprile	1961	1° maggio	1961
Malta*	7 maggio	1968	1° giugno	1968
Paesi Bassi* **	24 febbraio	1961	1° marzo	1961
Portogallo*	22 novembre	1979	1° giugno	1984
Slovenia*	11 dicembre	2001	1° gennaio	2002
Spagna* **	18 maggio	1982	1° giugno	1982
Svizzera* **	20 dicembre	1966	1° gennaio	1967
Turchia*	25 maggio	1961 F	1° giugno	1961
Ucraina*	21 giugno	2006	1° luglio	2006

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni**Svizzera²⁰**

La Svizzera e l'Ucraina sono parti dell'Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa. Conformemente all'articolo 7 di tale Accordo, la Svizzera ha deciso di sospenderne temporaneamente l'applicazione rispetto all'Ucraina, salvo per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 5.

L'applicazione dell'Accordo nei confronti dell'Ucraina non è compatibile con il Regolamento CE n° 539/2001 il cui allegato I stabilisce che l'Ucraina figura tra gli Stati i cui cittadini sottostanno all'obbligo del visto per varcare le frontiere esterne degli Stati membri dell'UE.

¹⁹ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/trattati).

²⁰ RU **2007** 421

Obiezione

Obiezione relativa all'articolo 11²¹

Obiezione parziale del 19 dicembre 2001

Con la notifica del 26 ottobre 2001 relativa alla modifica dell'Allegato, il Segretariato ha trasmesso agli Stati parte all'Accordo una dichiarazione contenuta in una nota verbale del 21 settembre 2001 del Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

In virtù dell'articolo 11 dell'Accordo, e entro il termine di due mesi previsto da detta disposizione, le autorità svizzere approvano l'inclusione, nel campo d'applicazione del presente Accordo, dei seguenti documenti olandesi:

- passaporto nazionale;
- carta d'identità olandese;
- passaporto d'affari;
- passaporto diplomatico;
- passaporto di servizio;
- lasciapassare;
- passaporto provvisorio.

Le autorità svizzere non possono invece accettare che il passaporto di rifugiato e il passaporto per stranieri, parimenti menzionati nella dichiarazione citata, siano disciplinati dal presente Accordo. In effetti, se i titolari di detti documenti non sono cittadini di una delle Parti contraenti, le agevolazioni previste dall'Accordo per l'entrata sul territorio delle altre Parti non sono loro applicabili (cfr. art. 1 par. 1 dell'Accordo).

Del resto l'Accordo precisa, all'articolo 5, che "Ciascuna Parte Contraente riammetterà senza formalità sul suo territorio ciascun titolare di uno dei documenti menzionati nell'elenco stabilito da essa e contenuto nell'Allegato al presente Accordo, anche qualora la nazionalità dell'interessato fosse contestata." Questa formulazione non consente di interpretare la disposizione nel senso che il passaporto di rifugiato e il passaporto per stranieri siano ugualmente validi per la (ri)ammissione nei Paesi Bassi senza condizioni e senza formalità.

Di conseguenza, la Svizzera fa un'obiezione alla modifica prevista nell'Allegato, nella misura in cui essa si riferisce al passaporto di rifugiato e al passaporto per stranieri.

²¹ RU 2004 3215

